

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
NUOVA SCUOLA A.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LECCO LC VIA MAZZUCCONI 67

Numero REA: LC - 188460

Codice fiscale: 01410270134

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-01-2023 - Statuto completo	2
--	---

	-----ALLEGATO B AL N. 4686/3815 DI REP-----	
	-----STATUTO-----	
	1) E' costituita una società cooperativa denominata-----	
	-----"COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SCUOLA A.R.L."-----	
	La società è regolata dalle disposizioni del codice civile e	
	della legislazione speciale in tema di società cooperative e	
	in quanto compatibili dalle norme sulle società per azioni	
	in forza dell'art. 2519 1° comma c.C.-----	
	2) La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Lecco (LC).----	
	Il domicilio dei soci, amministratori, sindaci, liquidatori,	
	se nominati, per i loro rapporti con la società è quello ri-	
	sultante dai libri sociali.-----	
	3) La Cooperativa ha durata sino al 31 agosto 2050.-----	
	4) La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha	
	fine di lucro, suo fine è il perseguimento dell'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servi-	
	zi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1, lett.	
	a)della Legge 381/97. La Cooperativa si ispira alla tradi-	
	zione cattolico-popolare secondo la quale la famiglia è il	
	soggetto del diritto dell'educazione dei figli. Essa ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso la costituzione e la gestione di servizi socio-e-	
	ducativi finalizzati alla promozione e allo sviluppo della	

	persona e della comunità di appartenenza, con la eliminazio-	
	ne di costi dovuti a attività intermediaria.-----	
	La società potrà attuare tale scopo anche mediante:-----	
	a) l'organizzazione e la gestione di scuole di ogni ordi-	
	ne e grado nonché strutture educative in genere, aperte sia	
	ai soci sia a non soci;-----	
	b) l'organizzazione di manifestazioni culturali e scienti-	
	fiche;-----	
	c) l'acquisto e/o la produzione di libri di testo, dispense	
	e altro materiale didattico per lo svolgimento delle attivi-	
	tà educative - formative nonché la gestione di una libreria	
	e articoli annessi;-----	
	d) la produzione di dischi cassette e compact musicali e	
	la loro vendita (che permetteranno l'espressione culturale	
	senza l'aggravio delle attività intermediarie come stampa e	
	distribuzione;);-----	
	e) l'organizzazione e il coordinamento di servizi a favore	
	della collettività;-----	
	f) l'organizzazione e la promozione di strutture per il	
	tempo libero;-----	
	g) la promozione e l'esecuzione di indagini, studi e ri-	
	cerche specie in campo pedagogico, economico e sociologico,	
	nonché lo svolgimento di azioni pubblicitarie, ricerche di	
	mercato, approntamento di pubblicazioni e la predisposizione	
	di qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo;-----	

	h) l'organizzazione e la promozione di attività di assi-	
	stenza a categorie emarginate, disagiate o di emergenza so-	
	ciale nella realtà scolastica ed in genere anche attraverso	
	l'acquisizione, la costituzione e/o l'organizzazione di	
	strutture di assistenza e/o centri di aggregazione sociale;---	
	i) l'organizzazione e la gestione di strutture ricettive a	
	favore di studenti e docenti.-----	
	La società potrà inoltre provvedere al trasporto di alunni	
	sia delle proprie scuole sia di altri istituti. Per il rag-	
	giungimento dello scopo sociale la Cooperativa sociale potrà	
	acquistare immobili e aziende, affittare locali o aree, con-	
	trarre mutui, chiedere ed ottenere il contributo e il con-	
	corso dello Stato, delle amministrazioni regionali, provin-	
	ciali, comunali e sovranazionali, degli istituti di credito	
	o casse di risparmio e di altre persone fisiche e giuridi-	
	che, compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari	
	nonché quelle di natura commerciale ritenute necessarie od	
	utili al raggiungimento dello scopo sociale. I contributi di	
	cui ai commi precedenti potranno essere richiesti anche per	
	la costituzione di borse di studio da assegnare a studenti	
	iscritti ad una scuola della cooperativa stessa. Le attività	
	di carattere finanziario non potranno essere prevalenti ri-	
	spetto alle finalità mutualistiche e di assistenza.-----	
	La cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo svilup-	
	po tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenzia-	

	mento aziendale nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento	
	aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative.-----	
	La società può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	5) I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'at-	
	tività mutualistica tra la società ed i soci potranno essere	
	disciplinati da appositi regolamenti interni a' sensi del-	
	l'art. 2521 quinto comma c.c.-----	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici deve essere rispettato il principio della parità di	
	trattamento.-----	
	6) Il capitale è variabile ed è formato da azioni del valore	
	nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) cadau-	
	na. Nessun socio può avere tante azioni il cui valore nomi-	
	nale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla	
	legge. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.---	
	La qualità di socio è attestata dalla iscrizione nel libro	
	dei soci nel quale vengono annotati anche gli eventuali vin-	
	coli reali sulle azioni.-----	
	Le azioni dei soci non sono cedibili nè alienabili.-----	
	II patrimonio sociale è costituito da-----	
	a) il capitale sociale e le riserve;-----	
	b) dagli eventuali fondi per lo sviluppo tecnologico e per	
	la ristrutturazione ed il potenziamento deliberati e costi-	

	tuiti ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59;-----	
	c) da ogni altra elargizione fatta alla società sia per atto	
	tra vivi sia mortis causa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali.-----	
	7) La cooperativa può emettere strumenti finanziari nei li-	
	miti consentiti dalla legge ed in specie dall'art.2526 c.c..	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci	
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale nel ri-	
	spetto della normativa tempo per tempo vigente.-----	
	8) Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al li-	
	mite stabilito dalla legge.-----	
	Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contra-	
	stanti con quelli della Cooperativa intendono perseguirne	
	gli scopi partecipando alle attività sociali.-----	
	Di preferenza i soci dovranno risiedere o avere sede e svol-	
	gere la propria attività nel territorio interessato dall'at-	
	tività della Cooperativa.-----	
	Fermo il disposto dell'art.2522 C.C. possono essere soci:----	
	a) persone fisiche-----	
	b) persone giuridiche-----	
	c) Enti ed Istituzioni varie.-----	
	Per l'acquisto della qualità di socio occorre l'accoglimento	
	della domanda di ammissione da parte del Consiglio d'Ammini-	
	strazione nonché la sottoscrizione di almeno una azione e il	
	versamento del relativo importo.-----	

	I soci sono obbligati a versare oltre all'importo delle	
	azioni sottoscritte, ogni altro importo a titolo di sovra-	
	prezzo che sarà disposto dall'assemblea dei soci.-----	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa po-	
	trà avvalersi dell'opera di soci che desiderino prestare la	
	loro collaborazione al miglior funzionamento delle attività	
	della cooperativa anche gratuitamente. Oltre ai soci ordina-	
	ri - che sono rappresentati da coloro che partecipando alla	
	cooperativa soddisfano un loro bisogno tramite l'attività	
	specificata della cooperativa stessa - è prevista la possibi-	
	lità di istituire soci volontari. Tali soci volontari non	
	potranno superare la metà del numero complessivo dei soci .	
	Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui al-	
	l'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n.381. E' prevista	
	inoltre la possibilità di istituire soci prestatori d'opera,	
	che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qual-	
	siasi natura o entità.-----	
	Possono diventare soci volontari tutti coloro che ne faccia-	
	no specifica richiesta al Consiglio d'Amministrazione in	
	qualsiasi momento. Il Consiglio d'Amministrazione delibererà	
	l'accettazione della domanda se:-----	
	a) non è già stata raggiunta la metà del numero complessivo	
	dei soci;-----	
	b) rispondono ai requisiti previsti per l'espletamento delle	
	funzioni che dovranno ricoprire all'interno della Cooperati-	

	va.-----	
	Possono inoltre essere ammessi quali soci sovventori coloro	
	i quali, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed even-	
	tuali norme integrative e modificative, partecipano a pro-	
	grammi di sviluppo tecnologico, di ristrutturazione e poten-	
	ziamento aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo	
	e l'ammodernamento aziendale.-----	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza di ciascuno alle categorie suindi-	
	cate.-----	
	9) Il contenuto della domanda di ammissione a socio è stabi-	
	lito con regolamento ai sensi del precedente articolo 5 ov-	
	vero con delibera dell'organo amministrativo.-----	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla ammissione se-	
	condo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e con l'attività economica volta.-----	
	La procedura di ammissione è disciplinata dall'art.2528.-----	
	I conferimenti dei soci devono essere eseguiti nei modi e	
	tempi stabiliti dall'organo amministrativo.-----	
	10) I soci cessano di far parte della cooperativa per reces-	
	so, esclusione, morte del socio persona fisica o cessazione	
	del socio Persona Giuridica, Ente o Istituzione.-----	
	Il recesso è consentito al socio nei soli casi previsti dal-	
	la legge ed è disciplinato dall'art.2532 c.c.-----	
	L'esclusione del socio è disciplinata dall'art.2533 c.c.-----	

	Ai sensi del primo comma n.1) del suddetto articolo è esclu-	
	so dalla società il socio ordinario che non partecipi per	
	due anni consecutivi all'Assemblea senza giustificato moti-	
	vo; quest'ultimo motivo di esclusione non si applica ai soci	
	fondatori e ai soci che hanno assunto, a decorrere dall'atto	
	costitutivo, la carica di membri del Consiglio di Ammini-	
	strazione.-----	
	In caso di morte del socio persona fisica gli eredi provvi-	
	sti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano	
	nella partecipazione del socio deceduto a si applica	
	l'art.2534 c.c.-----	
	La liquidazione della quota ha luogo secondo la disciplina	
	di cui all'art.2535 c.c. ma senza riparto delle riserve che	
	saranno destinate in sede di liquidazione della società ai	
	fondi mutualistici.-----	
	11) L'assemblea ordinaria o straordinaria a sensi di legge è	
	disciplinata dalla normativa in tema di società per azioni	
	(art.2363 e segg.) se non derogata dalla specifica discipli-	
	na delle società Cooperative.-----	
	La convocazione della assemblea è effettuata dagli Ammini-	
	stratori ovvero ai sensi dell'art.2367 c.c. su richiesta dei	
	soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti	
	ai soci.-----	
	La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata me-	
	diante avviso inviato ai soci e agli altri aventi diritto	

	almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunan-	
	za con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova del-	
	l'avvenuto ricevimento. In ogni caso l'avviso di convocazio-	
	ne deve anche essere affisso presso la sede sociale nei	
	quindici giorni che precedono quelli in cui si tiene l'adu-	
	nanza.-----	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere con-	
	vocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale oppure entro centoottanta giorni qualora la società	
	sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora	
	lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della società.-----	
	L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente	
	costituita in prima convocazione quando siano presenti o	
	rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà	
	dei voti di tutti i soci e delibera a maggioranza assoluta.---	
	Tuttavia se i soci partecipanti all'assemblea non rappresen-	
	tano complessivamente almeno la metà degli aventi diritto al	
	voto l'assemblea deve essere nuovamente convocata. In secon-	
	da convocazione l'assemblea ordinaria e/o straordinaria è	
	regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei	
	soci presenti e rappresentati alla adunanza e delibera a	
	maggioranza assoluta. Peraltro anche in seconda convocazione	
	nei casi di modifica dello statuto sociale o di decisioni di	
	compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-	

	zione dell'oggetto sociale determinato dallo statuto o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci l'assemblea è	
	regolarmente costituita con la partecipazione di tanti soci	
	che rappresentino oltre un terzo dei voti di tutti i soci e	
	le deliberazioni sono prese con la maggioranza di almeno due	
	terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappre-	
	sentati in assemblea.-----	
	12) Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risul-	
	tino iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.-----	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero	
	delle azioni possedute.-----	
	Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea con delega	
	scritta conferita ad altro socio purchè non amministratore,	
	membro dell'organo di controllo o dipendente della società.---	
	Sono ammesse le deleghe scritte e firmate purché ogni rap-	
	presentante non agisca per conto di più di tre soci e sia	
	esso stesso socio iscritto nel libro dei soci da almeno no-	
	vanta giorni.-----	
	13) L'amministrazione della società è affidata dai soci ad	
	un consiglio di amministrazione composto da tre a undici	
	membri.-----	
	Gli amministratori possono essere anche non soci, ma si ap-	
	plica il secondo comma dell'art. 2542 C.C.-----	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, sono	
	rieleggibili e svolgono l'ufficio gratuitamente.-----	

	14) II Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della so-	
	cietà. In particolare il Consiglio dovrà:-----	
	a) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decaden-	
	za, la esclusione dei soci;-----	
	b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	c) redigere i bilanci;-----	
	d) deliberare la stipula di tutti gli atti, contratti e	
	convenzioni di tutti i generi inerenti all'attività sociale;	
	e) deliberare circa il conferimento di procure speciali;---	
	f) assumere e licenziare personale della società fissan-	
	done la retribuzione e le mansioni;-----	
	g) deliberare su programmi, atti e contratti di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che comunque rientrino nel-	
	l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che	
	per disposizioni di legge e del presente statuto sono riser-	
	vati all'assemblea.-----	
	-Il Consiglio d'Amministrazione potrà:-----	
	a) delegare nei limiti previsti dall'art.2381 C.C. parte	
	delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri,	
	fermo restando che non potranno essere delegati i poteri in	
	materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le de-	
	cisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;---	
	b) affidare a consulenti tecnici incarichi operativi fis-	
	sandone i relativi compensi;-----	

	c) redigere un regolamento interno che disciplini più mi-	
	nutamente l'ingresso nella cooperativa dei soci, gli obbli-	
	ghi loro spettanti e in genere il funzionamento della Coope-	
	rativa, salvo il disposto dell'art.2521 5° comma. C.C.-----	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì delegare le	
	proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto dal	
	presidente, dal vice presidente e da uno o più consiglieri	
	determinando i limiti della delega, fermo sempre il disposto	
	dell'art.2544 C.C.-----	
	Il Consiglio di Amministrazione prende atto e convalida il---	
	piano dell'offerta formativa (P.O.F.) approvato dal Collegio	
	dei docenti ogni anno e vigila affinché esso sia in perfetta	
	sintonia con i principi educativi della cooperativa.-----	
	II Consiglio eleggerà al proprio interno un Presidente che	
	sarà altresì il Presidente della Cooperativa e avrà la rap-	
	presentanza legale della società di fronte ai terzi ed in	
	giudizio.-----	
	Ad esso sono altresì attribuiti i poteri di riscuotere ed	
	incassare ogni somma dovuta alla cooperativa dai privati,	
	banche o qualsiasi altro Istituto o Ente pubblico o privato	
	rilasciando corrispondenti quietanze, ed inoltre nominare	
	avvocati e procuratori alle liti avanti a qualsiasi autorità	
	giurisdizionale, amministrativa o fiscale.-----	
	Il Consiglio eleggerà altresì un Vice Presidente che, in ca-	
	so di urgenza o di impedimento, è sostituito ad ogni effetto	

	del Presidente.-----	
	15) Le decisioni del c.d.a., salvi i casi in cui la delibera	
	è assunta in forma collegiale, possono essere adottate me-	
	diante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto.-----	
	La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari	
	vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il	
	diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a	
	tutti gli aventi diritto adeguata informazione.-----	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto	
	di unico documento ovvero di più documenti che contengano il	
	medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli	
	amministratori.-----	
	Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della deci-	
	sione proposta.-----	
	16) Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i sog-	
	getti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.-----	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.-----	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	

	cio relativo al terzo esercizio della carica.-----	
	Essi sono rieleggibili.-----	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'As-	
	semblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.-----	
	Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea	
	anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso	
	esso deve essere integralmente composto di revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro.-----	
	La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Colle-	
	gio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è eserci-	
	tata da un revisore legale dei conti o da una società di re-	
	visione legale iscritti nell'apposito registro.-----	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o	
	alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico	
	pari a tre esercizi.-----	
	17) L'esercizio sociale va dal 1 settembre di ogni anno al	
	31 agosto dell'anno successivo.-----	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.---	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	

	ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Am-	
	ministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:-----	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferio-	
	re a quella stabilita dalla legge;-----	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesi-	
	ma;-----	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;-----	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della	
	legge 31.1.1992, n. 59;-----	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limi-	
	te stabilito dal codice civile per le cooperative a mutuali-	
	tà prevalente.-----	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costi-	
	tuzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.-----	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.-----	

	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economi-	
	co a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.-----	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguen-	
	ti.-----	
	I ristorni attribuiti ai soci prestatori d'opera, che costi-	
	tuiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non pos-	
	sono in nessun caso superare la misura del trenta per cento	
	dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'arti-	
	colo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3	
	aprile 2001 n. 142.-----	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ulti-	
	mo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Con-	
	siglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per	
	ciascuna categoria di soci.-----	
	Per i soci prestatori d'opera si terrà conto di:-----	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,-----	
	- qualifica professionale,-----	

	- compensi erogati,-----	
	- tempo di permanenza in cooperativa,-----	
	- tipologia del rapporto di lavoro.-----	
	Per i soci fruitori di servizi si terrà conto del valore	
	economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.---	
	I ristorni, destinati ai soci prestatori d'opera o ai soci	
	fruitori di servizi, potranno essere assegnati, oltre che	
	mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento	
	gratuito del capitale posseduto da ciascun socio.-----	
	18) Poichè la cooperativa intende svolgere la propria atti-	
	ività in prevalenza nell'ambito della mutualità:-----	
	- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato-----	
	- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci operatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi-----	
	- è vietato distribuire le riserve tra i soci-----	
	- in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio	
	sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati deve essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	ed in specie quelli di cui all'art. 11, comma 5, della legge	

	59/92 e successive eventuali norme modificative e integrati-	
	ve.-----	
	19) In caso di scioglimento della cooperativa ai sensi del-	
	l'art.2545 duodecies c.c. l'Assemblea determinerà la modali-	
	tà della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori sta-	
	bilendone i poteri, ferma l'osservanza dei limiti inderoga-	
	bili di legge.-----	
	20) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la	
	cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relati-	
	vi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali	
	la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico mi-	
	nistero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal	
	presidente della CCIAA di Lecco, il quale dovrà provvedere	
	alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla par-	
	te più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non	
	vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta,	
	dalla parte più diligente, al presidente del tribunale di	
	Lecco.-----	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del-	
	l'arbitro.-----	
	L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina, L'ar-	
	bitro deciderà in via irrituale secondo diritto.-----	
	Resta fin da ora stabilito irrevocabilmente che le risolu-	
	zioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.----	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	

20 di 21

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE
E ALLEGATI SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA
2 D.LGS. 82/2005
CHE SI RILASCIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE
Lecco, li 13 gennaio 2023
In fede
File firmato digitalmente dal Notaio Luca Donegana